

Alcuni beni, oggetto di rivalutazione alla data di transizione agli IFRS-EU o in periodi precedenti, sono rilevati sulla base del *fair value*, considerato come valore sostitutivo del costo (*deemed cost*) alla data di rivalutazione.

Qualora parti significative di immobili, impianti e macchinari abbiano differenti vite utili, le componenti identificate sono rilevate e ammortizzate separatamente.

I costi sostenuti successivamente all'acquisto sono rilevati a incremento del valore contabile dell'elemento cui si riferiscono, qualora sia probabile che i futuri benefici derivanti dal costo affluiranno al Gruppo e il costo dell'elemento possa essere determinato attendibilmente.

Tutti gli altri costi sono rilevati nel Conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.

I costi di sostituzione di un intero cespote o di parte di esso, sono rilevati come incremento del valore del bene cui fanno riferimento e sono ammortizzati lungo la rispettiva vita utile; il valore netto contabile dell'unità sostituita è imputato a Conto economico rilevando l'eventuale plusvalenza o minusvalenza.

Gli immobili, impianti e macchinari sono esposti al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali perdite di valore, determinate secondo le modalità descritte nel seguito. L'ammortamento è calcolato in quote costanti in base alla vita utile stimata del bene, che è riesaminata con periodicità annuale; eventuali cambiamenti sono riflessi prospetticamente. L'ammortamento ha inizio quando il bene è disponibile all'uso.

La vita utile stimata dei principali immobili, impianti e macchinari è la seguente:

	Vita utile
Fabbricati civili	10-61 anni
Centrali idroelettriche ⁽¹⁾	35-65 anni
Centrali termoelettriche ⁽¹⁾	25-60 anni
Centrali nucleari	15-40 anni
Centrali geotermoelettriche	10-30 anni
Centrali con fonti energetiche alternative	11-40 anni
Linee di trasporto	15-50 anni
Impianti di distribuzione	14-40 anni
Contatori	6-18 anni

(1) A esclusione dei beni gratuitamente devolvibili che sono ammortizzati lungo il periodo di durata della concessione, se inferiore alla vita utile.

I terreni, sia liberi da costruzione sia annessi a fabbricati civili e industriali, non sono ammortizzati in quanto elementi a vita utile illimitata.

I beni rilevati nell'ambito degli immobili, impianti e macchinari sono eliminati contabilmente al momento della loro dismissione o quando nessun beneficio economico futuro è atteso dal loro utilizzo o dismissione. L'eventuale relativo utile o perdita, rilevato a Conto economico, è determinato come differenza tra il corrispettivo netto derivante dalla dismissione, qualora esista, e il valore netto contabile dei beni eliminati.

Beni in locazione finanziaria

Gli immobili, impianti e macchinari acquisiti mediante contratti di *leasing* finanziario, attraverso i quali sono sostanzialmente trasferiti sul Gruppo tutti i rischi e i benefici legati alla proprietà, sono inizialmente rilevati come attività del Gruppo al loro *fair value* o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il *leasing*, incluso l'eventuale importo da corrispondere al locatore per l'esercizio dell'opzione di acquisto. La corrispondente passività verso il locatore è rilevata tra le passività finanziarie. I beni in locazione finanziaria sono ammortizzati in base allo loro vita utile stimata; nel caso in cui non esista la ragionevole certezza che il Gruppo ne acquisti la proprietà al termine della locazione, detti beni sono ammortizzati lungo un arco temporale pari al minore fra la durata del contratto di locazione e la vita utile stimata del bene stesso. Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici legati alla proprietà dei beni sono classificate come *leasing* operativi. I costi riferiti ai *leasing* operativi sono rilevati linearmente a Conto economico lungo la durata del contratto di *leasing*.

Beni gratuitamente devolvibili

Gli impianti del Gruppo includono beni gratuitamente devolvibili asserviti alla concessione prevalentemente riferibili alle grandi derivazioni di acque e alle aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica. Per gli impianti ubicati in Italia, la scadenza della concessione è fissata, rispettivamente, al 2029 (2020 per gli impianti ubicati nella Provincia Autonoma di Trento e 2040 per gli impianti ubicati nella Provincia Autonoma di Bolzano) e al 2020. A tali date, salvo rinnovo delle concessioni, tutte le opere di raccolta e di regolazione, le condotte forzate, i canali di scarico e gli impianti che insistono su aree demaniali dovranno essere devoluti gratuitamente allo Stato, in condizione di regolare funzionamento. Il Gruppo ritiene che i piani di manutenzione ordinaria garantiscono il mantenimento degli impianti in condizioni di regolare funzionamento fino alla data di scadenza delle concessioni.

Gli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili sono pertanto calcolati sulla base della minore tra la durata della concessione e la vita utile residua del bene.

In accordo con le leggi n. 29/1985 e n. 46/1999, anche le centrali idroelettriche in territorio spagnolo operano in regime di concessione amministrativa, al termine della quale gli impianti verranno riconsegnati allo Stato in condizione di regolare funzionamento. La scadenza di tali concessioni si estende dal 2011 al 2067.

Talune società operanti in Argentina, Brasile e Messico sono titolari di concessioni amministrative le cui condizioni risultano analoghe a quelle applicabili in base al regime concessorio spagnolo. La scadenza di tali concessioni si estende dal 2013 al 2088.

Enel opera altresì in regime di concessione amministrativa nella distribuzione di energia elettrica in Spagna. Tali concessioni garantiscono il diritto a costruire e gestire le reti di distribuzione per un orizzonte temporale indefinito.

Il Gruppo è concessionario in Italia del servizio di distribuzione di energia elettrica. La concessione, attribuita dal Ministero dello Sviluppo Economico, è a titolo gratuito e scade il 31 dicembre 2030. Qualora alla scadenza la concessione non venisse rinnovata, il concedente dovrà corrispondere un indennizzo per il riscatto. Il predetto indennizzo sarà determinato d'intesa tra le parti secondo adeguati criteri valutativi, basati sia sul valore patrimoniale dei beni oggetto del riscatto sia sulla redditività degli stessi. Nella determinazione dell'indennizzo, l'elemento reddituale dei beni oggetto del riscatto sarà rappresentato dal valore attualizzato dei flussi di cassa futuri. Le infrastrutture asservite all'esercizio della predetta concessione sono di proprietà e nella disponibilità del concessionario; sono iscritte alla voce "Immobili, impianti e macchinari" e vengono ammortizzate lungo la loro vita utile.

Investimenti immobiliari

Gli investimenti immobiliari rappresentano proprietà immobiliari del Gruppo possedute al fine di conseguire canoni di locazione e/o per l'apprezzamento del capitale investito, piuttosto che per l'uso nella produzione o nella fornitura di beni/servizi.

Sono inizialmente rilevati al costo, determinato attraverso le stesse modalità indicate per gli immobili, impianti e macchinari. Successivamente, sono rilevati al costo al netto dei relativi ammortamenti, determinati nel caso di fabbricati in ragione di una vita utile di 40 anni, e di eventuali

perdite di valore. Le perdite di valore sono determinate secondo i criteri successivamente illustrati.

Il *fair value* degli investimenti immobiliari detenuti è determinato in considerazione dello stato dei singoli asset, proiettando, in ragione della *performance* del mercato immobiliare e del presumibile andamento del valore degli asset, le valutazioni relative all'esercizio precedente. Il *fair value* degli investimenti immobiliari iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011, determinato sulla base di perizie effettuate da esperti indipendenti, è pari a 317 milioni di euro. Gli investimenti immobiliari sono eliminati contabilmente al momento della loro dismissione o quando sono permanentemente inutilizzati e nessun beneficio economico futuro è atteso dalla loro dismissione. L'eventuale relativo utile o perdita, rilevato a Conto economico, è determinato come differenza tra il corrispettivo netto derivante dalla dismissione, qualora esista, e il valore netto contabile dei beni eliminati.

Attività immateriali

Le attività immateriali riguardano le attività prive di consistenza fisica, identificabili, controllate dall'impresa e in grado di produrre benefici economici futuri, nonché l'avviamento, quando acquisito a titolo oneroso. Esse sono rilevate al costo di acquisto o di produzione interna, quando è probabile che dal loro utilizzo vengano generati benefici economici futuri e il relativo costo può essere attendibilmente determinato.

Il costo è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione necessari a rendere le attività disponibili per l'uso. Le attività immateriali, aventi vita utile definita, sono esposte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore, determinate secondo le modalità di seguito descritte. L'ammortamento è calcolato a quote costanti in base alla vita utile stimata, che è riesaminata con periodicità almeno annuale; eventuali cambiamenti dei criteri di ammortamento sono applicati prospetticamente. L'ammortamento ha inizio quando l'attività immateriale è disponibile all'uso.

Le attività immateriali aventi vita utile indefinita non sono assoggettate ad ammortamento sistematico ma sottoposte a verifica almeno annuale di recuperabilità (*impairment test*).

Le attività immateriali sono eliminate contabilmente al momento della loro dismissione o quando nessun beneficio economico futuro è atteso dal loro utilizzo o dismissione. L'eventuale relativo utile o perdita, rilevato a Conto

economico, è determinato come differenza tra il corrispettivo netto derivante dalla dismissione, qualora esista, e il valore netto contabile dell'attività eliminata.

L'avviamento, derivante dall'acquisizione di società controllate, collegate o *joint venture*, è allocato a ciascuna delle *"cash generating unit"* identificate. Dopo l'iniziale iscrizione, l'avviamento non è assoggettato ad ammortamento, ma sottoposto a verifica almeno annuale di recuperabilità secondo le modalità descritte in nota. L'avviamento relativo a partecipazioni in società collegate è incluso nel valore di carico di tali società.

Perdite di valore delle attività

Le attività materiali (immobili, impianti e macchinari e gli investimenti immobiliari) e immateriali sono analizzate, almeno una volta l'anno, al fine di individuare eventuali indicatori di perdita di valore. Qualora esistano, si procede, per ogni attività interessata, alla stima del relativo valore recuperabile, rappresentato dal maggiore tra il *fair value*, al netto dei costi accessori di vendita, e il valore d'uso. Per quest'ultimo si intende il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati per l'attività oggetto di valutazione. Nel determinare il valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto al lordo delle imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del costo del denaro rapportato al periodo dell'investimento e ai rischi specifici dell'attività. Per un'attività che non genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore recuperabile è determinato in relazione alla *cash generating unit* cui tale attività appartiene.

Qualora il valore di iscrizione dell'attività, o della relativa *cash generating unit* cui essa è allocata, sia superiore al suo valore recuperabile, è riconosciuta a Conto economico una perdita di valore.

Le perdite di valore di *cash generating unit* sono imputate in primo luogo a riduzione del valore contabile dell'eventuale avviamento attribuito e, quindi, a riduzione delle altre attività, in proporzione al loro valore contabile.

Se vengono meno i presupposti per una svalutazione precedentemente effettuata, il valore contabile dell'attività è ripristinato con imputazione a Conto economico, nei limiti del valore netto di carico che l'attività in oggetto avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione e se fossero stati effettuati i relativi ammortamenti.

Il valore recuperabile dell'avviamento, delle attività immateriali con vita indefinita e quello delle attività immateriali non ancora disponibili per l'uso è sottoposto a verifica del-

la recuperabilità del valore annualmente o più frequentemente, in presenza di indicatori che possano far ritenere che le suddette attività possano aver subito una riduzione di valore. Il valore originario dell'avviamento non viene ripristinato anche qualora, negli esercizi successivi, vengano meno le ragioni che hanno determinato la riduzione di valore.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo e il valore netto di presumibile realizzo, a eccezione di quelle rimanenze – essenzialmente certificati CO₂ – destinate ad attività di *trading* che sono valutate al valore di mercato (*fair value*) con contropartita Conto economico. La configurazione di costo utilizzata è il costo medio ponderato che include gli oneri accessori di competenza. Per valore netto di presumibile realizzo si intende il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento delle attività al netto dei costi stimati per realizzare la vendita o, laddove applicabile, il costo di sostituzione.

Nell'ambito delle rimanenze sono inoltre rilevati gli acquisti di combustibile nucleare il cui utilizzo è determinato sulla base dell'energia prodotta.

Infine, gli immobili destinati alla vendita, classificati tra le rimanenze, sono valutati al minore tra il relativo costo specifico e il valore di mercato degli stessi.

Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori determinato utilizzando il metodo del costo sostenuto (*cost to cost*). Gli acconti versati dai committenti sono detratti dal valore dei lavori in corso su ordinazione nei limiti dei corrispettivi maturati; l'eventuale parte eccedente è iscritta nelle passività. Le perdite derivanti dalla chiusura delle singole commesse sono rilevate interamente nell'esercizio in cui divengono probabili, indipendentemente dallo stato di avanzamento delle singole commesse.

Strumenti finanziari**Attività finanziarie valutate al *fair value* con imputazione al Conto economico**

Sono classificati in tale categoria i titoli di debito e le partecipazioni in imprese diverse da quelle controllate, collegate e *joint venture* detenuti a scopo di negoziazione o designati al *fair value* a Conto economico al momento della rilevazione iniziale.

Tali strumenti sono inizialmente iscritti al relativo *fair value*. Successivamente alla rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni successive del *fair value* sono rilevati a Conto economico.

Attività finanziarie detenute sino a scadenza

Sono inclusi nelle "attività finanziarie detenute fino a scadenza" gli strumenti finanziari, non derivati, aventi pagamenti fissi o determinabili e non rappresentati da partecipazioni, quotati in mercati attivi, per cui esiste l'intenzione e la capacità da parte del Gruppo di mantenerli sino alla scadenza. Tali attività sono inizialmente iscritte al *fair value*, rilevato alla "data di negoziazione", inclusivo degli eventuali costi di transazione; successivamente, sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo, al netto di eventuali perdite di valore.

Tali perdite di valore sono determinate come differenza tra il valore contabile e il valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi, scontati sulla base del tasso di interesse effettivo originario.

In caso di attività finanziarie rinegoziate, le perdite di valore sono determinate utilizzando il tasso di interesse effettivo originario prima della modifica delle condizioni.

Finanziamenti e crediti

Rientrano in questa categoria i crediti (finanziari e commerciali), ivi inclusi i titoli di debito, non derivati, non quotati in mercati attivi, con pagamenti fissi o determinabili e per cui non vi sia l'intento predeterminato di successiva vendita.

Tali attività sono, inizialmente, rilevate al *fair value*, eventualmente rettificato dei costi di transazione e, successivamente, valutate al costo ammortizzato sulla base del tasso di interesse effettivo, rettificato per eventuali perdite di valore. Tali riduzioni di valore sono determinate come differenza tra il valore contabile e il valore corrente dei flussi di cassa futuri attualizzati al tasso di interesse effettivo originario. In caso di attività finanziarie rinegoziate, le perdite di valore sono determinate utilizzando il tasso di interesse effettivo originario prima della modifica delle condizioni.

I crediti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non sono attualizzati.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Sono classificati nelle "attività finanziarie disponibili per la vendita" i titoli di debito quotati non classificati come detenuti fino a scadenza, le partecipazioni in altre imprese (se non classificate come "attività finanziarie valutate al *fair value* con imputazione a Conto economico") e le attività finanziarie non classificabili in altre categorie. Tali strumenti sono valutati al *fair value* con contropartita il patrimonio netto.

Al momento della cessione, o nel momento in cui un'attività finanziaria disponibile per la vendita, mediante successivi acquisti, diventi una partecipazione in una società controllata, gli utili e perdite cumulati, precedentemente rilevati a patrimonio netto, sono rilasciati a Conto economico.

Qualora sussistano evidenze oggettive che i predetti strumenti abbiano subito una riduzione di valore, significativa o prolungata, la perdita cumulata, precedentemente iscritta a patrimonio netto, è eliminata e riversata a Conto economico. Tali perdite di valore, non ripristinabili successivamente, sono misurate come differenza tra il valore contabile e il *fair value*, determinato sulla base del prezzo di negoziazione fissato alla data di chiusura dell'esercizio per le attività finanziarie quotate in mercati regolamentati o determinato sulla base dei flussi di cassa futuri attualizzati al tasso di interesse di mercato per le attività finanziarie non quotate.

Quando il *fair value* non può essere attendibilmente determinato, tali attività sono iscritte al costo rettificato per eventuali perdite di valore.

Perdite di valore delle attività finanziarie

A ciascuna data di riferimento del bilancio, le attività finanziarie sono analizzate al fine di verificare l'esistenza di un'eventuale riduzione del loro valore.

Un'attività finanziaria ha subito una riduzione di valore se esiste un'evidenza obiettiva di tale perdita, come conseguenza di uno o più eventi accaduti dopo la sua rilevazione iniziale che hanno un impatto sui flussi di cassa futuri attendibilmente stimati.

L'evidenza obiettiva di una riduzione di valore deriva dalla presenza di indicatori quali, per esempio, la significativa difficoltà finanziaria del debitore; l'inadempimento o il mancato pagamento degli interessi o del capitale; l'alta probabilità che il debitore possa essere interessato da una procedura concorsuale o da un'altra forma di riorganizzazione finanziaria; la presenza di dati oggettivi che indicano una diminuzione sensibile dei flussi di cassa futuri stimati.

Qualora venga accertata l'esistenza di una perdita di valore, quest'ultima è determinata secondo quanto sopra indicato in relazione alla specifica tipologia di attività finanziaria interessata.

Solo quando non sussiste alcuna realistica prospettiva di recuperare in futuro l'attività finanziaria, il corrispondente valore dell'attività viene eliminato contabilmente riflettendo gli eventuali effetti a Conto economico.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono i valori numerari, ossia quei valori che possiedono i requisiti della disponibilità a vista o a brevissimo termine, del buon esito e dell'assenza di spese per la riscossione.

Si precisa che, anche ai fini del Rendiconto finanziario consolidato, le disponibilità liquide non includono gli scoperti bancari alla data di chiusura dell'esercizio.

Debiti commerciali

I debiti commerciali sono inizialmente iscritti al *fair value* e successivamente valutati al costo ammortizzato. I debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non sono attualizzati.

Passività finanziarie

Le passività finanziarie diverse dagli strumenti derivati sono iscritte quando la Società diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento e valutate inizialmente al *fair value* rettificato dei costi di transazione direttamente attribuibili. Successivamente, le passività finanziarie sono valutate con il criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.

Strumenti finanziari derivati

I derivati sono rilevati al *fair value* e sono designati come strumenti di copertura quando la relazione tra il derivato e l'oggetto della copertura è formalmente documentata e l'efficacia della copertura, verificata periodicamente, rispetta i limiti previsti dallo IAS 39.

Quando i derivati hanno per oggetto la copertura del rischio di variazione del *fair value* delle attività o passività oggetto di copertura (*fair value hedge*), le variazioni del *fair value* dello strumento di copertura sono imputate a Conto economico; coerentemente, gli adeguamenti al *fair value* delle attività o passività oggetto di copertura sono anch'essi rilevati a Conto economico.

Quando i derivati hanno per oggetto la copertura del rischio di variazione dei flussi di cassa attesi degli elementi

coperti (*cash flow hedge*), le variazioni del *fair value* sono inizialmente rilevate a patrimonio netto, per la porzione qualificata come efficace, e sono rilevate a Conto economico solo quando, con riferimento alla posta coperta, si manifesta la variazione dei flussi di cassa da compensare. La porzione di *fair value* dello strumento di copertura che non soddisfa la condizione per essere qualificata come efficace è rilevata a Conto economico.

Le variazioni del *fair value* dei derivati di negoziazione e di quelli che non soddisfano più le condizioni per essere qualificati come di copertura ai sensi dello IAS 39 sono rilevate a Conto economico.

La contabilizzazione di tali strumenti è effettuata alla data di negoziazione.

I contratti finanziari e non finanziari (che già non siano valutati a *fair value*) sono altresì analizzati per identificare l'esistenza di derivati "impliciti" (*embedded derivative*) che sono scorporati e valutati al *fair value*. Le suddette analisi sono effettuate sia al momento in cui si entra a far parte del contratto, sia quando avviene una rinegoziazione dello stesso che comporta una modifica significativa dei flussi finanziari originari connessi.

Il *fair value* è determinato in base alle quotazioni ufficiali utilizzate per gli strumenti scambiati in mercati regolamentati. Per gli strumenti non scambiati in mercati regolamentati il *fair value* è determinato attualizzando i flussi di cassa attesi sulla base della curva dei tassi di interesse di mercato alla data di riferimento e convertendo i valori in divise diverse dall'euro ai cambi di fine esercizio.

Si evidenzia, inoltre, che il Gruppo analizza tutti i contratti di acquisti e vendite a termine di attività non finanziarie, con particolare attenzione agli acquisti e vendite a termine di elettricità e *commodity* energetiche, per verificare se gli stessi debbano essere classificati e trattati coerentemente a quanto previsto dallo IAS 39, ovvero risultino essere stati stipulati per pervenire alla consegna fisica coerentemente alle normali esigenze di acquisto/vendita/uso previsto dalla Società (*own use exemption*).

Se tali contratti non sono sottoscritti al fine dell'ottenimento o della consegna di elettricità o di *commodity* energetiche, sono valutati al *fair value*.

Eliminazione contabile di attività e passività finanziarie

Le attività finanziarie vengono eliminate contabilmente qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- > il diritto contrattuale a ricevere i flussi di cassa dall'attività è scaduto;

- > la Società ha sostanzialmente trasferito tutti i rischi e benefici connessi all'attività, trasferendo i suoi diritti a ricevere flussi di cassa dell'attività oppure assumendo un'obbligazione contrattuale a riversare i flussi di cassa ricevuti a uno o più eventuali beneficiari in virtù di un contratto che rispetta i requisiti previsti dallo IAS 39 (c.d. "pass through test");
- > la Società non ha né trasferito né mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici connessi all'attività finanziaria ma ne ha ceduto il controllo.

Le passività finanziarie sono eliminate contabilmente quando sono estinte, ossia quando l'obbligazione contrattuale è adempiuta, cancellata o prescritta.

Gerarchia del *fair value* secondo l'IFRS 7

Le attività e passività finanziarie valutate al *fair value* sono classificate nei tre livelli gerarchici di seguito descritti, in base alla rilevanza delle informazioni (*input*) utilizzate nella determinazione del *fair value* stesso.

In particolare:

- > livello 1: sono classificate in tale livello le attività/passività finanziarie il cui *fair value* è determinato sulla base di prezzi quotati (non modificati) su mercati attivi per attività o passività identiche;
- > livello 2: sono classificate in tale livello le attività/passività finanziarie il cui *fair value* è determinato sulla base di *input* diversi da prezzi quotati di cui al livello 1, ma che, per tali attività/passività, sono osservabili direttamente o indirettamente sul mercato;
- > livello 3: sono classificate in tale livello le attività/passività finanziarie il cui *fair value* è determinato sulla base di dati di mercato non osservabili.

TFR e altri benefici per i dipendenti

La passività relativa ai benefici riconosciuti ai dipendenti ed erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per piani a benefici definiti o relativa ad altri benefici a lungo termine erogati nel corso dell'attività lavorativa è determinata, separatamente per ciascun piano, sulla base di ipotesi attuariali stimando l'ammontare dei benefici futuri che i dipendenti hanno maturato alla data di riferimento (c.d. "metodo di proiezione unitaria del credito"). La passività, iscritta in bilancio al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è rilevata per competenza lungo il periodo di maturazione del diritto. La valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti.

Con riferimento alla passività per piani a benefici definiti, gli utili o le perdite attuariali cumulati al termine del precedente esercizio superiori al 10% del maggiore tra il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti e il *fair value* delle attività a servizio del piano a tale data, sono rilevati nel Conto economico lungo la rimanente vita lavorativa media prevista dei dipendenti partecipanti al piano. Se inferiori, essi non sono rilevati.

Qualora vi sia un impegno comprovabile e senza realistico possibilità di recesso, con un dettagliato piano formale, alla conclusione anticipata del rapporto di lavoro, ossia prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro sono rilevati come costo e sono valutati sulla base del numero di dipendenti che si prevede accetteranno l'offerta.

In caso di modifica di un piano a benefici definiti esistente o di introduzione di un nuovo piano a benefici definiti, l'eventuale costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate (*past service cost*) è rilevato immediatamente a Conto economico se i benefici derivanti dalla modifica o dall'introduzione sono già acquisiti, oppure a quote costanti lungo un periodo medio fino al momento in cui i benefici sono acquisiti.

In caso di modifica o introduzione di altri benefici a lungo termine, l'eventuale costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate è rilevato immediatamente a Conto economico nella sua interezza.

Operazioni di pagamento basate sulle azioni

Piani di *stock option*

Il costo delle prestazioni rese dai dipendenti e remunerato tramite piani di *stock option* è determinato sulla base del *fair value* delle opzioni concesse ai dipendenti alla data di assegnazione.

Il metodo di calcolo per la determinazione del *fair value* tiene conto di tutte le caratteristiche delle opzioni (durata dell'opzione, prezzo e condizioni di esercizio ecc.), nonché del valore del titolo Enel alla data di assegnazione, della volatilità del titolo e della curva dei tassi di interesse sempre alla data di assegnazione, coerenti con la durata del piano. Il modello di *pricing* utilizzato è il Cox-Rubinstein.

Il costo è riconosciuto a Conto economico, con contropartita a una specifica voce di patrimonio netto, lungo il periodo di maturazione dei diritti concessi, tenendo conto della migliore stima possibile del numero di opzioni che diverranno esercitabili.

Piani di incentivazione *restricted share units*

Il costo delle prestazioni rese dai dipendenti è remunerato tramite piani di incentivazione *restricted share units* (RSU) è determinato sulla base del *fair value*, alla data di assegnazione, delle RSU assegnate e in relazione alla maturazione del diritto a ricevere il corrispettivo.

Il metodo di calcolo per la determinazione del *fair value* tiene conto di tutte le caratteristiche delle RSU (durata del piano, condizioni di esercizio ecc.), nonché del valore e della volatilità del titolo Enel lungo il *vesting period*. Il modello di *pricing* utilizzato è il Monte Carlo.

Il costo è riconosciuto a Conto economico, lungo il *vesting period*, in contropartita a una specifica passività, ed è adeguato periodicamente al *fair value* tenendo conto della migliore stima possibile delle RSU che diverranno esercitabili.

Fondi rischi e oneri

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono rilevati quando, alla data di riferimento, in presenza di un'obbligazione legale o implicita nei confronti di terzi, derivante da un evento passato, è probabile che per soddisfare l'obbligazione si renderà necessario un esborso di risorse il cui ammontare sia stimabile in modo attendibile. Se l'effetto è significativo, gli accantonamenti sono determinati attualizzando i flussi finanziari futuri attesi a un tasso di sconto al lordo delle imposte che riflette la valutazione corrente del mercato del costo del denaro in relazione al tempo e, se applicabile, il rischio specifico attribuibile all'obbligazione. Quando l'accantonamento viene attualizzato, l'adeguamento periodico dovuto al fattore temporale è riflesso nel Conto economico come onere finanziario. Se la passività è connessa allo smantellamento e/o ripristino di attività materiali, il fondo è rilevato in contropartita all'attività cui si riferisce e la rilevazione dell'onere a Conto economico avviene attraverso il processo di ammortamento della predetta attività materiale.

Se la passività è connessa allo smaltimento e allo stoccaggio delle scorie e altri scarti di materiali radioattivi, il fondo è rilevato in contropartita ai costi operativi di riferimento. Le variazioni di stima degli accantonamenti al fondo sono riflesse nel Conto economico dell'esercizio in cui avviene la variazione, a eccezione di quelle relative ai costi previsti per smantellamento, rimozione e bonifica che risultino da cambiamenti nei tempi e negli impegni di risorse economiche necessarie per estinguere l'obbligazione o che risultino da una variazione del tasso di sconto. Tali variazioni sono portate a incremento o a riduzione delle relative at-

tività e imputate a Conto economico tramite il processo di ammortamento. Se sono rilevate a incremento dell'attività, viene inoltre valutato se il nuovo valore contabile dell'attività possa essere interamente recuperato. Qualora non lo fosse, si rileva una perdita a Conto economico pari all'ammontare ritenuto non recuperabile.

Le variazioni di stima in diminuzione sono rilevate in contropartita all'attività fino a concorrenza del suo valore contabile e, per la parte eccedente, immediatamente a Conto economico.

Per quanto riguarda i criteri di stima adottati nella determinazione del fondo smantellamento e/o ripristino di attività materiali, in particolare per quelli legati agli impianti nucleari, si rimanda al paragrafo relativo all'uso di stime.

Contributi

I contributi sono rilevati in bilancio al *fair value* quando vi è la ragionevole certezza che saranno ricevuti o che sono soddisfatte le condizioni per l'ottenimento degli stessi, così come previste da Governi, enti governativi e da analoghi enti locali, nazionali o internazionali.

I contributi ricevuti, sia a fronte di specifiche spese sia a fronte di specifici beni il cui valore è iscritto tra le attività materiali e immateriali, sono rilevati tra le altre passività e accreditati a Conto economico lungo il periodo in cui si rilevano i costi a essi correlati.

I contributi in conto esercizio sono rilevati integralmente a Conto economico nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni di iscrivibilità.

Ricavi

I ricavi sono rilevati quando è probabile che i benefici economici futuri saranno fruiti dalla Società e quando possono essere attendibilmente misurati.

Più in particolare, secondo la tipologia di operazione, i ricavi sono rilevati sulla base dei criteri specifici di seguito riportati:

- > i ricavi delle vendite di beni sono rilevati quando i rischi e benefici significativi della proprietà dei beni sono trasferiti all'acquirente e il loro ammontare può essere attendibilmente determinato;
- > i ricavi per vendita e trasporto di energia elettrica e gas si riferiscono ai quantitativi erogati nell'esercizio, ancorché non fatturati, e sono determinati integrando con opportune stime quelli rilevati in base a prefissati calendari di lettura. Tali ricavi si basano, ove applicabili,

sulle tariffe e i relativi vincoli previsti dai provvedimenti di legge e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas italiana e organismi analoghi esteri, in vigore nel corso del periodo di riferimento. In particolare, le autorità che regolamentano i mercati dell'energia e del gas possono utilizzare meccanismi atti a ridurre gli effetti derivanti dallo sfasamento temporale nella definizione dei prezzi dell'energia destinata al mercato regolamentato e applicati ai distributori, rispetto alla definizione dei prezzi che gli stessi applicano ai consumatori finali;

- > i ricavi per le prestazioni di servizi sono rilevati con riferimento allo stadio di completamento delle attività. Nel caso in cui non sia possibile determinare attendibilmente il valore dei ricavi, questi ultimi sono rilevati fino a concorrenza dei costi sostenuti che si ritiene saranno recuperati;
- > i ricavi maturati nel periodo relativi a lavori in corso di ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi pattuiti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, determinato utilizzando il metodo del costo sostenuto (*cost to cost*), in base al quale i costi, i ricavi e il relativo margine sono riconosciuti in base all'avanzamento dell'attività produttiva. Lo stato avanzamento lavori è determinato in funzione del rapporto tra i costi sostenuti alla data di valutazione e i costi complessivi attesi sulla commessa. I ricavi di commessa, oltre ai corrispettivi contrattuali, includono le varianti, le revisioni dei prezzi e il riconoscimento degli incentivi nella misura in cui è probabile che essi rappresentino ricavi veri e propri e se questi possono essere determinati con attendibilità. Sono inoltre rettificati per effetto delle penalità derivanti da ritardi attribuibili alla Società;
- > i ricavi per contributi di connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica sono rilevati in un'unica soluzione al completamento delle attività di connessione se il servizio reso è separatamente individuabile rispetto a eventuali servizi di distribuzione per la fornitura continuativa e duratura di energia elettrica.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore netto delle relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo e includono le variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari rilevati al *fair value* a Conto economico e le variazioni di *fair value* dei derivati connessi a operazioni finanziarie.

Imposte

Le imposte correnti sul reddito dell'esercizio sono determinate in base alla stima del reddito imponibile e in conformità alle disposizioni in vigore.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti nel Bilancio consolidato e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali applicando l'aliquota fiscale in vigore alla data in cui la differenza temporanea si riverserà, determinata sulla base delle aliquote fiscali previste da provvedimenti in vigore o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento. Le attività per imposte anticipate sono rilevate quando il loro recupero è probabile, cioè quando si prevede che possano rendersi disponibili in futuro imponibili fiscali sufficienti a recuperare l'attività. La recuperabilità delle attività per imposte anticipate viene riesaminata a ogni chiusura dell'esercizio.

Le imposte differite e anticipate, applicate dalla medesima autorità fiscale, sono compensate se la Società vanta un diritto legalmente esercitabile di compensare le attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti che si genereranno al momento del loro riversamento.

Le imposte correnti e differite sono rilevate nel Conto economico, a eccezione di quelle relative a componenti direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto che sono riconosciute direttamente a patrimonio netto.

Dividendi

I dividendi sono rilevati quando è stabilito il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.

I dividendi e gli acconti sui dividendi pagabili a terzi sono rappresentati come movimento del patrimonio netto alla data in cui sono approvati, rispettivamente, dall'Assemblea degli Azionisti e dal Consiglio di Amministrazione.

Discontinued operations e attività non correnti possedute per la vendita

Le attività non correnti (o gruppi in dismissione) il cui valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita anziché con il loro utilizzo continuativo sono classificate come possedute per la vendita e rappresentate separatamente dalle altre attività e passività dello Stato patrimoniale. Tale circostanza si verifica solo quando la vendita è altamente probabile e le attività non correnti (o gruppi in

dismissione) sono disponibili, nella loro attuale condizione, per la vendita immediata.

Le attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita sono dapprima rilevate in conformità allo specifico IFRS-EU di riferimento applicabile a ciascuna attività e passività e, successivamente, sono rilevate al minore tra il valore contabile e il relativo *fair value*, al netto dei costi di vendita. Eventuali successive perdite di valore sono rilevate direttamente a rettifica delle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita con contropartita a Conto economico. I corrispondenti valori patrimoniali dell'esercizio precedente non sono riclassificati.

Un'attività operativa cessata (*discontinued operation*) rappresenta una parte dell'impresa che è stata dismessa o classificata come posseduta per la vendita, e:

- > rappresenta un importante ramo di attività o area geografica di attività;
- > è parte di un piano coordinato di dismissione di un importante ramo di attività o area geografica di attività; oppure è una società controllata acquisita esclusivamente allo scopo di essere rivenduta.

I risultati delle attività operative cessate – siano esse dismesse oppure classificate come possedute per la vendita e in corso di dismissione – sono esposti separatamente nel Conto economico, al netto degli effetti fiscali. I corrispondenti valori relativi all'esercizio precedente, ove presenti, sono riclassificati ed esposti separatamente nel Conto economico, al netto degli effetti fiscali, ai fini comparativi.

cietà controllate o sottoposte a influenza notevole da parte di enti governativi, di fornire un'informativa più sintetica per le transazioni avvenute con tali enti e con altre società anch'esse controllate o sottoposte a influenza notevole da parte degli stessi. La nuova versione dello IAS 24, inoltre, ha apportato una modifica alla definizione di parti correlate rilevante ai fini dell'informativa nelle Note di commento. L'applicazione, su base retroattiva, di tale principio non ha comportato impatti significativi nell'esercizio.

> Modifiche all'IFRIC 14 - *Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima*. Tali modifiche chiariscono il trattamento contabile da applicare

nell'ambito delle regole del c.d. "asset ceiling", qualora fossero previsti pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima (c.d. "minimum funding requirement", MFR). In particolare, l'interpretazione modificata dispone nuove regole per misurare il beneficio economico disponibile derivante da una riduzione di contributi futuri dovuti per un MFR.

L'applicazione, su base retroattiva, di tale modifica non ha comportato impatti significativi nell'esercizio.

> IFRIC 19 - *Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale*. Tale interpretazione

chiarisce il criterio di contabilizzazione che il debitore deve applicare in caso di estinzione di passività tramite emissione di strumenti di capitale a favore del creditore. In particolare, è previsto che gli strumenti di capitale emessi costituiscano il corrispettivo per l'estinzione delle passività e debbano essere valutati al *fair value* alla data di estinzione. L'eventuale differenza tra il valore contabile della passività estinta e il valore iniziale degli strumenti di capitale emessi deve essere rilevata a Conto economico.

L'applicazione, su base retroattiva, di tale interpretazione non ha comportato impatti nell'esercizio.

> Modifiche allo IAS 32 - *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*. La modifica chiarisce che i diritti, le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale della stessa entità che emette tali diritti per un ammontare fisso di una qualsiasi valuta devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale se e solo se l'entità offre i diritti, le opzioni o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati.

L'applicazione, su base retroattiva, di tale modifica non ha comportato impatti significativi nell'esercizio.

3

Principi contabili di recente emanazione

Principi di prima adozione e applicabili

Il Gruppo ha adottato i seguenti principi contabili internazionali e interpretazioni di prima adozione al 1° gennaio 2011.

> IAS 24 - *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*. Tale principio sostituisce la precedente versione dello IAS 24. Prevede la facoltà, per le so-

- > Miglioramenti agli *International Financial Reporting Standards*. Si riferiscono a migliorie apportate a principi già esistenti. Le più significative, applicabili al presente bilancio, riguardano:
 - l'IFRS 3 - *Aggregazioni aziendali*, come rivisto nel 2008: viene chiarito che le partecipazioni di minoranza che rappresentano interessi di terzi nella società acquisita e che danno diritto, in caso di liquidazione della società, a una quota proporzionale delle sue attività nette devono essere valutate al *fair value* o in proporzione alla quota di partecipazione nell'ammontare riconosciuto delle attività nette identificabili dell'acquisita. Tutti gli altri elementi classificabili come partecipazioni di minoranza che non hanno le caratteristiche sopra descritte (per esempio, *share option*, azioni privilegiate ecc.), devono, invece, essere valutati al relativo *fair value* alla data di acquisizione, salvo siano previsti specifici criteri di valutazione. L'applicazione di tale modifica, su base prospettica a partire dalla data in cui il Gruppo ha applicato per la prima volta il vigente IFRS 3 (esercizio 2010), non ha comportato impatti nell'esercizio;
 - l'IFRS 7 - *Strumenti finanziari: informazioni integrative*: viene precisato che, per ogni classe di strumenti finanziari, l'informativa relativa all'esposizione massima della società al rischio di credito è obbligatoria solo se il valore contabile di tali strumenti non riflette tale esposizione; inoltre, è richiesta informativa circa l'effetto finanziario delle garanzie ricevute e di altri *credit enhancement* (per esempio, quantificazione della riduzione del rischio di credito dovuta alla garanzia ricevuta). Viene, altresì, chiarito che l'informativa richiesta per le attività finanziarie e non finanziarie acquisite nel corso dell'esercizio mediante il possesso di garanzie è obbligatoria solo nel caso in cui tali attività siano ancora detenute alla chiusura dell'esercizio. Non è più richiesta, infine, informativa sul valore contabile delle attività finanziarie che sarebbero scadute o svalutate qualora i loro termini non fossero stati rinegoziati e la descrizione e la quantificazione del *fair value* delle garanzie ricevute e di altri *credit enhancement* di attività finanziarie scadute, ma non svalutate. L'applicazione, su base retroattiva, di tale modifica non ha comportato impatti significativi nell'esercizio;
 - lo IAS 1 - *Presentazione del bilancio*: si richiede che l'analisi per ogni componente degli "altri componenti di Conto economico complessivo" (OCI) possa essere presentata nel Prospetto delle variazioni del patrimonio netto o nelle Note di commento. L'applicazione, su base retroattiva, di tale modifica non ha comportato impatti nel presente bilancio;
 - l'IFRIC 13 - *Programmi di fidelizzazione della clientela*: la modifica riguarda la determinazione del *fair value* dei punti premio. Si dispone che quando tale *fair value* è determinato facendo riferimento al *fair value* dei premi con i quali i punti potrebbero essere riscattati, si deve tener in considerazione l'ammontare degli sconti o incentivi che sarebbero offerti ai clienti che non hanno ottenuto punti premio dalla vendita (clienti che non partecipano al programma). La precedente versione richiedeva che tale *fair value* dovesse essere ridotto per tener conto dei premi che sarebbero offerti alla predetta tipologia di clienti. L'applicazione, su base retroattiva, di tale modifica non ha comportato impatti significativi nel presente bilancio.
- Principi non ancora applicabili e non adottati**
- La Commissione Europea nel corso dell'esercizio 2011 ha omologato la seguente modifica applicabile, per il Gruppo, prospetticamente a partire dal 1° gennaio 2012.
- > Modifiche all'IFRS 7 - *Strumenti finanziari: informazioni integrative*, emessa a ottobre 2010; la modifica introduce nuovi obblighi di informativa per permettere agli utilizzatori del bilancio di valutare l'esposizione ai rischi connessi al trasferimento di attività finanziarie e l'effetto di tali rischi sulla posizione finanziaria della società. In particolare, il principio emendato richiede informativa specifica, da inserirsi in un'unica nota al bilancio, con riferimento ad attività finanziarie trasferite che non sono state oggetto di *derecognition* e ad attività finanziarie trasferite in cui si è mantenuto un coinvolgimento, alla data di bilancio. Il Gruppo sta valutando gli impatti derivanti dall'applicazione futura delle nuove disposizioni.
- Nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011 l'*International Accounting Standards Board* (IASB) e l'*International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) hanno pubblicato nuovi principi e interpretazioni che, al 31 dicembre 2011, non risultano ancora omologati dalla Commissione Europea. Tra questi, si evidenziano di seguito quelli che si ritiene possono avere effetti sul bilancio del Gruppo.
- > IFRS 9 - *Financial instruments*, emesso a novembre 2009 e successivamente rivisto a ottobre 2010, costituisce la

prima delle tre fasi del progetto di sostituzione dello IAS 39. Il nuovo *standard* definisce i criteri per la classificazione delle attività e delle passività finanziarie. Le attività finanziarie devono essere classificate sulla base del c.d. "business model" dell'impresa e delle caratteristiche dei relativi flussi di cassa contrattuali associati. Con riferimento ai criteri di valutazione, il nuovo *standard* prevede che, inizialmente, le attività e passività finanziarie debbano essere valutate al *fair value*, inclusivo degli eventuali costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'assunzione o emissione delle stesse. Successivamente, attività e passività finanziarie possono essere valutate al *fair value*, ovvero al costo ammortizzato, salvo l'esercizio della c.d. "*fair value option*". In merito ai criteri di valutazione degli investimenti in strumenti di capitale non detenuti per finalità di *trading*, è possibile optare irrevocabilmente per la presentazione delle variazioni di *fair value* tra gli *other comprehensive income*; i relativi dividendi dovranno essere in ogni caso rilevati a Conto economico. Il nuovo principio, modificato con riferimento alla data di prima adozione nel mese di dicembre 2011, sarà applicabile, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2015. Il Gruppo sta valutando gli impatti derivanti dall'applicazione futura delle nuove disposizioni.

> *Amendments to IFRS 9 and IFRS 7 - Mandatory effective date and transition disclosure*, emesso a dicembre 2011. Tale *amendment* modifica l'IFRS 9 - *Financial instruments*, posticipando la data di prima adozione obbligatoria del principio dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2015 e dettando nuove regole per la transizione dall'applicazione dello IAS 39 all'applicazione dell'IFRS 9. Modifica, inoltre, l'IFRS 7 - *Strumenti finanziari: informazioni integrative*, introducendo nuova informativa comparativa, obbligatoria o facoltativa, in relazione alla data di transizione all'IFRS 9. In particolare, le modifiche in esame dispongono che le società che applicano l'IFRS 9 per la prima volta nel proprio bilancio abbiano sempre la facoltà di non predisporre il *restatement* degli esercizi precedenti. Più precisamente: le società che hanno adottato l'IFRS 9 prima del 1° gennaio 2012 non hanno obblighi di *restatement* né obblighi di informativa addizionale rispetto a quelli già previsti a seguito delle modifiche apportate all'IFRS 7 dall'emissione dell'IFRS 9; le società che adottano l'IFRS 9 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 possono scegliere se predisporre il *re-*

statement degli esercizi precedenti o se fornire l'informativa comparativa addizionale secondo le modifiche apportate all'IFRS 7; le società che adottano l'IFRS 9 dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2015 hanno l'obbligo di fornire l'informativa comparativa addizionale secondo le modifiche apportate all'IFRS 7 a prescindere dalla scelta fatta riguardo al *restatement*, relativamente al quale hanno facoltà ma non obbligo.

Le modifiche saranno applicabili, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2015. Il Gruppo sta valutando gli impatti derivanti dall'applicazione futura delle nuove disposizioni.

> IFRS 10 - *Consolidated financial statements*, emesso a maggio 2011; sostituisce il SIC 12 - *Consolidamento - società a destinazione specifica (società veicolo)* e, limitatamente alla parte relativa al bilancio consolidato, lo IAS 27 - *Bilancio consolidato e separato*, la cui denominazione è stata modificata in "Bilancio separato". Lo *standard* introduce un nuovo modello di valutazione dell'esistenza del controllo (presupposto indispensabile per consolidare una "partecipata"), lasciando invariate le tecniche di consolidamento previste dal vigente IAS 27. Tale modello deve essere applicato indistintamente a tutte le partecipate, incluse le società veicolo chiamate dal nuovo principio "*structured entities*". Mentre nei vigenti principi contabili si dà prevalenza, laddove il controllo non deriva dalla detenzione della maggioranza dei diritti di voto reali o potenziali, all'analisi dei rischi/benefici derivanti dalla propria interessenza nella partecipata, l'IFRS 10 focalizza il giudizio su tre elementi da considerare in ogni valutazione: il potere (*power*); l'esposizione alla variabilità dei rendimenti derivanti dal rapporto partecipativo; il legame tra il potere e i rendimenti, ossia la capacità di influenzare i rendimenti della partecipata esercitando su quest'ultima il proprio potere decisionale.

Gli effetti contabili derivanti dalla perdita del controllo o dalla variazione della quota di interessenza in una partecipata (senza perdita del controllo) restano invariati rispetto a quanto previsto dal vigente IAS 27.

A seguito dell'applicazione del nuovo modello di analisi delle condizioni di controllo, società precedentemente consolidate potrebbero essere escluse dall'area di consolidamento e viceversa.

Il nuovo principio sarà applicabile retroattivamente, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2013. Il Gruppo sta valutando gli impatti derivanti dall'applicazione futura delle nuove disposizioni.

- > IFRS 11 - *Joint arrangements*, emesso a maggio 2011; sostituisce lo IAS 31 - *Partecipazioni in joint venture* e il SIC 13 - *Imprese sotto controllo congiunto - conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo*. A differenza dello IAS 31, che valuta gli accordi di controllo congiunto (c.d. "joint arrangement") sulla base della forma contrattuale prescelta, l'IFRS 11 valuta tali accordi sulla base di come i relativi diritti e obblighi sono attribuiti alle parti. In particolare, il nuovo principio individua due tipologie di *joint arrangement*: la *joint operation*, qualora le parti dell'accordo abbiano diritto *pro quota* alle attività e siano responsabili *pro quota* delle passività derivanti dall'accordo stesso; e la *joint venture*, qualora le parti abbiano diritto a una quota delle attività nette o del risultato economico derivanti dall'accordo. Nel bilancio consolidato, la partecipazione a una *joint operation* comporta la rilevazione delle attività/passività e dei costi/ricavi connessi all'accordo sulla base dei diritti/obblighi spettanti, senza tener conto dell'interessenza partecipativa detenuta; la partecipazione a una *joint venture*, invece, comporta la rilevazione di una partecipazione valutata con l'*equity method* (non è più consentita l'applicazione del consolidamento proporzionale). Il nuovo principio sarà applicabile retroattivamente, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2013. Il Gruppo sta valutando gli impatti derivanti dall'applicazione futura delle nuove disposizioni.
- > IFRS 12 - *Disclosure of interests in other entities*, emesso a maggio 2011; racchiude in un unico standard contabile l'informativa da presentare in materia di interessi detenuti in società controllate, *joint operation* e *joint venture*, collegate e in *structured entities*. In particolare, il principio richiede l'informativa prevista dai vigenti IAS 27, IAS 28 e IAS 31, che sono stati coerentemente modificati, e introduce nuovi obblighi informativi. Il nuovo principio sarà applicabile retroattivamente, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2013. Il Gruppo sta valutando gli impatti derivanti dall'applicazione futura delle nuove disposizioni.
- > IFRS 13 - *Fair value measurement*, emesso a maggio 2011; rappresenta un *framework* trasversale cui fare riferimento ogni qualvolta altri principi contabili richiedono o permettono l'applicazione del criterio del *fair value*. Il principio fornisce una guida su come determinare il *fair value*, introducendo, inoltre, specifici requisiti di informativa. Il nuovo principio sarà applicabile prospetticamente, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2013. Il Gruppo sta valutando gli impatti derivanti dall'applicazione futura delle nuove disposizioni.
- > IAS 27 - *Separate financial statements*, emesso a maggio 2011. Contestualmente all'emissione dell'IFRS 10 e dell'IFRS 12, il vigente IAS 27 è stato modificato sia nella denominazione sia nel contenuto, eliminando tutte le disposizioni relative alla redazione del bilancio consolidato (le altre disposizioni sono rimaste invariate). A seguito di tale modifica, pertanto, il principio indica solo i criteri di rilevazione e misurazione contabile nonché l'informativa da presentare nei bilanci separati in materia di controllate, *joint venture* e collegate. Il nuovo principio sarà applicabile retroattivamente, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2013. Il Gruppo non prevede impatti derivanti dall'applicazione futura delle nuove disposizioni.
- > IAS 28 - *Investments in associates and joint ventures*, emesso a maggio 2011. Contestualmente all'emissione dell'IFRS 11 e dell'IFRS 12, il vigente IAS 28 è stato modificato sia nella denominazione sia nel contenuto. In particolare, il nuovo principio, che include anche le disposizioni del SIC 13 - *Jointly controlled entities - non-monetary contributions by venturers*, descrive l'applicazione del metodo del patrimonio netto che costituisce, nell'ambito di un bilancio consolidato, il criterio di valutazione delle società collegate e delle *joint venture*. Il nuovo principio sarà applicabile retroattivamente, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2013. Il Gruppo sta valutando gli impatti derivanti dall'applicazione futura delle nuove disposizioni.
- > *Amendment to IAS 1 - Presentation of items of other comprehensive income*, emesso a giugno 2011. Con riferimento agli elementi di "other comprehensive income (OCI)", il principio emendato dispone che debbano essere presentati distinguendo quelli che, in futuro, saranno riclassificati a Conto economico (c.d. "recycling") da quelli che non saranno mai riclassificati a Conto economico. La modifica sarà applicabile retroattivamente, per il Gruppo, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2013. Non si prevedono impatti significativi derivanti dall'applicazione futura delle nuove disposizioni.
- > IAS 19 - *Employee benefits*, emesso a giugno 2011; sostituisce la vigente versione dello IAS 19, principio

contabile di riferimento per i benefici ai dipendenti. La modifica più significativa apportata al principio riguarda l'obbligo di rilevare tutti gli utili/perdite attuariali nell'ambito degli OCI, con conseguente eliminazione del c.d. "corridor approach". Il principio emendato, inoltre, introduce regole più stringenti per la presentazione dei dati in bilancio, disaggregando il costo in tre componenti; elimina il rendimento atteso sulle attività a servizio del piano; non consente più di differire la rilevazione contabile del *past service cost*; amplia l'informatica da presentare in bilancio; introduce regole più dettagliate per la rilevazione dei *termination benefit*. Il nuovo principio sarà applicabile retroattivamente, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2013. Il Gruppo sta valutando gli impatti derivanti dall'applicazione futura delle nuove disposizioni.

> IFRIC 20 - *Stripping costs in the production phase of a surface mine*, emesso a ottobre 2011; l'interpretazione dispone il trattamento contabile da applicare ai costi sostenuti per la rimozione, nella fase di produzione, di materiale di scarto dalle miniere chiarendo quando possono essere rilevati come un'attività. L'interpretazione sarà applicabile, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2013. In particolare, l'interpretazione sarà applicabile ai costi sostenuti a partire dal primo esercizio presentato nel bilancio di prima adozione. Il Gruppo sta valutando gli impatti derivanti dall'applicazione futura delle nuove disposizioni.

> *Amendments to IAS 32 - Offsetting financial assets and financial liabilities*, emesso a dicembre 2011. Lo IAS 32 - *Strumenti finanziari* dispone che un'attività e una passività finanziaria debbano essere compensate, e il relativo saldo netto esposto nello Stato patrimoniale, quando e soltanto quando una società:

- ha correntemente un diritto legale a compensare gli importi rilevati contabilmente; e
- intende estinguere per il residuo netto, o intende realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività.

La modifica allo IAS 32 chiarisce le condizioni che devono sussistere affinché siano soddisfatti tali due requisiti. Con riferimento al primo requisito, la modifica amplia l'illustrazione dei casi in cui una società ha "correntemente un diritto legale a compensare"; con riferimento al secondo, precisa che qualora la società regoli separatamente l'attività e la passività

finanziaria, ai fini della compensazione è necessario che il rischio di credito o di liquidità non siano significativi e a tal riguardo, illustra le caratteristiche che devono avere i.c.d. "gross settlement system". Le modifiche al principio saranno applicabili retroattivamente, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2014. Il Gruppo sta valutando gli impatti derivanti dall'applicazione futura delle nuove disposizioni.

> *Amendments to IFRS 7 - Offsetting financial assets and financial liabilities*, emesso a dicembre 2011, parallelamente alle modifiche allo IAS 32, richiede di ampliare l'informatica in materia di compensazione di attività e passività finanziarie, al fine di consentire agli utilizzatori dei bilanci di valutare gli effetti, anche potenziali, sulla posizione finanziaria della società dei contratti di *netting*, inclusi i diritti di compensazione associati ad attività o passività rilevate in bilancio. Le modifiche al principio saranno applicabili retroattivamente, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2013. Il Gruppo sta valutando gli impatti derivanti dall'applicazione futura delle nuove disposizioni.

4

Principali variazioni dell'area di consolidamento

Nei due esercizi in analisi l'area di consolidamento ha subito alcune modifiche a seguito delle seguenti principali operazioni.

2010

> acquisizione, in data 1° giugno 2010, del controllo di SE Hydropower, società attiva nella produzione di energia elettrica nella provincia di Bolzano, attraverso il conferimento nella stessa di taluni asset di generazione di Enel Produzione. Il Gruppo, infatti, pur detenendo un interesse del 40%, consolida la società a partire dalla data di acquisizione con il metodo integrale a seguito di specifici patti parasociali che regolano la governance della società stessa. Secondo quanto stabilito da tali ac-

cordi, tra l'altro, il controllo resterà al Gruppo Enel fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2013, data a partire dalla quale è prevista l'entrata in vigore di alcune modifiche nell'assetto di governance della società, che determineranno il passaggio dal controllo esclusivo di Enel al controllo congiunto dei due soci. Per effetto di tale modifica al perimetro di consolidamento, intervenuta in corso d'anno, l'esercizio 2010 beneficiava degli effetti economici delle operazioni di SE Hydropower solo per gli ultimi sette mesi dell'esercizio. Dal punto di vista patrimoniale, invece, il Gruppo si era avvalso della facoltà, prevista dall'IFRS 3, di effettuare un'allocazione provvisoria del costo dell'aggregazione aziendale ai *fair value* delle attività acquisite e delle passività e passività potenziali assunte. Nel corso del 2011 il Gruppo ha perfezionato il suddetto processo di allocazione definitiva della *consideration* trasferita. Gli effetti di tale allocazione in via definitiva sono stati retrospettivamente rappresentati a partire dal 1° giugno 2010, secondo quanto previsto dall'IFRS 3;

> cessione, in data 1° luglio 2010, del 50,01% del capitale di Endesa Hellas, società operante in Grecia nel settore della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

> cessione, in data 17 dicembre 2010, dell'80% del capitale di Nubia 2000 (oggi Endesa Gas T&D), società titolare delle attività (acquisite in corso d'anno da Endesa Gas) nel settore del trasporto e della distribuzione di gas in Spagna; nel perimetro della vendita è ricompresa una partecipazione del 35% in Gas Aragón, acquisita precedentemente da Nubia 2000 (oggi Endesa Gas T&D).

2011

- > cessione, in data 24 febbraio 2011, della società Compañía Americana de Multiservicios (CAM), operante in America Latina nel settore dei servizi generali;
- > cessione, in data 1° marzo 2011, della società Synapsis IT Soluciones y Servicios (Synapsis), operante in America Latina nel settore dei servizi informatici;
- > acquisizione, in data 31 marzo 2011, di un'ulteriore quota del 16,67% della Sociedad Eólica de Andalucía - SEA, che ha consentito a Enel Green Power España di incrementare la propria interessenza nella società dal 46,67% al 63,34%, assumendone, in qualità di azionista di maggioranza, il pieno controllo;
- > perdita del controllo della società Hydro Dolomiti Enel a seguito del cambio di assetto di governance della stessa società, così come previsto negli accordi siglati
- tra i due soci nel 2008, che stabilivano il passaggio a una situazione di controllo congiunto a partire dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2010. A seguito di tale evento, la società viene consolidata non più con il metodo integrale bensì con metodo proporzionale (ferma restando la quota del 49% del capitale sociale detenuta dal Gruppo Enel nella società sia prima sia dopo il cambio degli assetti di governance). Si rimanda al successivo paragrafo per ulteriori informazioni di dettaglio;
- > acquisizione del pieno controllo (da controllo congiunto) delle attività e passività rimaste in capo a Enel Unión Fenosa Renovables (EUFER), a seguito del *break-up* della joint venture tra Enel Green Power España e il partner Gas Natural, in base all'accordo finalizzato in data 30 maggio 2011. A partire dalla data di esecuzione dell'accordo, tali asset sono pertanto consolidati con il metodo integrale, come più dettagliatamente esposto nel prosieguo del presente documento;
- > acquisizione, in data 9 giugno 2011, di un'ulteriore quota del 50% in Sociedad Térmica Portuguesa, per effetto della quale il Gruppo Enel ha acquisito il controllo esclusivo della società, rispetto alla preesistente situazione di controllo congiunto. Attraverso questa operazione la società Enel Green Power España è diventata azionista unico della società portoghese attiva nella generazione da fonti rinnovabili;
- > cessione, in data 28 giugno 2011, alla società Contour Global LP dell'intero capitale delle società olandesi Maritza East III Power Holding BV e Maritza O&M Holding Netherland BV. Tali società sono rispettivamente titolari del 73% del capitale della società bulgara Enel Maritza East 3 AD e del 73% del capitale della società bulgara Enel Operations Bulgaria AD;
- > cessione, in data 30 novembre 2011, del 51% del capitale di Deval e Vallenergie a Compagnia Valdostana delle Acque, società della Regione Valle d'Aosta, già titolare del restante 49% del capitale delle società in questione;
- > acquisizione, in data 1° dicembre, del 33,33% di San Floriano Energy, società operante nella generazione idroelettrica, mediante conferimento in natura e per cassa effettuato da Enel Produzione. Per effetto di tale conferimento, il Gruppo Enel ha acquisito il controllo congiunto su tale società, assieme agli altri due soci che partecipano all'investimento;
- > acquisizione, in data 1° dicembre 2011, del 50% di Sviluppo Nucleare Italia, società nella quale il Gruppo già

deteneva una quota azionaria del 50% che le permetteva di esercitare il controllo congiunto sulla società assieme ad Electricité de France; a partire da tale data, la società è consolidata con il metodo integrale.

Nello Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2011 le voci "Attività possedute per la vendita" e "Passività possedute per la vendita" includono le attività e le relative passività riferite alle società Endesa Ireland e ad altre minori (tra cui quelle della società WISCO) che, in base allo stato di avanzamento delle trattative per la loro cessione a terzi, ricadono nell'applicazione dell'IFRS 5.

Pertanto, il decremento di tali voci rispetto al 31 dicembre 2010 risente sostanzialmente delle sopra citate cessioni effettuate nel corso del 2011.

Rideterminazione del *fair value* delle attività e delle passività relative alla società Hydro Dolomiti Enel a seguito della perdita del controllo

In data 12 maggio 2008 Enel Produzione ha costituito la società Hydro Dolomiti Enel (in seguito HDE), in esecuzione dell'Accordo di Investimento, avente per oggetto la "gestione congiunta degli asset di produzione idroelettrica nella Provincia Autonoma di Trento", stipulato tra Dolomiti Energia ed Enel Produzione. Con efficacia 15 luglio 2008, Enel Produzione, in adempimento del citato Accordo e al verificarsi delle relative condizioni sospensive, tra le quali la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, ha conferito alla sua controllata HDE il proprio ramo di azienda di produzione di energia elettrica, costituito da impianti idroelettrici ubicati nella Provincia Autonoma di

Trento, e le relative concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

Successivamente, in data 25 luglio 2008, Enel Produzione ha ceduto a Dolomiti Energia il 51% di HDE realizzando così definitivamente i termini dell'Accordo che, nel relativo patto parasociale, fissava un assetto di governance per i primi tre anni di durata della società, e cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010, tale da consentire a Enel il controllo sulla società e quindi di procedere al consolidamento integrale dei risultati della stessa. A partire dal 1° aprile 2011, in seguito all'approvazione del bilancio 2010 e all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, l'assetto di governance della società è stato modificato coerentemente con quanto definito nell'Accordo e quindi, a partire da tale data, HDE è soggetta al controllo congiunto di Enel Produzione e Dolomiti Energia e consolidata da Enel con il metodo proporzionale per la quota di competenza (49%).

In applicazione di quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 27 (*Revised*), tale fattispecie si configura come perdita del controllo sulla società, pur senza una effettiva modifica nella percentuale di partecipazione detenuta nell'entità, ma per il solo effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni nell'ambito degli accordi contrattuali tra i soci, con la conseguente rimisurazione al *fair value* delle relative attività e passività nella misura corrispondente alla quota di partecipazione residua dopo la perdita del controllo.

Nella tabella seguente sono riepilogati gli effetti contabili, derivanti della citata rimisurazione al *fair value* delle attività e passività di HDE per la parte corrispondente alla quota di partecipazione detenuta da Enel dopo la perdita del controllo (49%).

Milioni di euro	Situazione contabile al 1° aprile 2011	Effetto della rimisurazione al fair value	Nuovo valore al 1° aprile 2011
Immobili, impianti e macchinari	82	129	211
Attività immateriali	24	108	132
Attività per imposte anticipate	3	-	3
Attività non correnti	109	237	346
Attività correnti	61	-	61
Totali attività	170	237	407
TFR e altri benefici relativi al personale	2	-	2
Fondi rischi e oneri	5	-	5
Passività per imposte differite	-	87	87
Passività non correnti	7	87	94
Passività correnti	101	-	101
Patrimonio netto del Gruppo	62	150	212
Patrimonio netto di terzi	-	-	-
Totali patrimonio netto	62	150	212
Totali passività e patrimonio netto	170	237	407

Gli effetti della rimisurazione al *fair value*, pari a 237 milioni di euro, sono stati rilevati nella voce "Altri ricavi e proventi" del prospetto di Conto economico consolidato. Considerando anche il correlato effetto fiscale differito, la contabilizzazione iniziale di tale operazione ha prodotto un impatto complessivo sul Conto economico consolidato e sul Patrimonio netto del Gruppo pari a 150 milioni di euro. Gli effetti derivanti dai maggiori ammortamenti al netto dei relativi effetti fiscali derivanti dall'adeguamento al *fair value* di taluni asset non sono ritenuti significativi.

Acquisizione del pieno controllo (da controllo congiunto) degli asset di Enel Unión Fenosa Renovables (EUFER)

In data 30 maggio 2011 Enel Green Power SpA (EGP) e la sua controllata Enel Green Power España SL (EGPE) hanno finalizzato l'accordo già firmato con Gas Natural SDG SA (GN) in data 30 luglio 2010, per la suddivisione (*break-up*) degli asset di EUFER, società controllata congiuntamente con l'altro socio GN, al verificarsi di una serie di condizioni sospensive previste dall'accordo stesso. Ai fini del *break-up*, le attività di EUFER sono state distinte in due parti (di seguito "Lotto 1" e "Lotto 2") valutate come sostanzialmente equivalenti in termini di valore, EBITDA, capacità installata, *mix* di rischio e tecnologia. L'operazione di *break-up* è stata finalizzata mediante la restituzione da parte di EGPE a GN del 50% del suo capitale, attraverso la scissione da EUFER delle attività nette corrispondenti al Lotto 2 e la

loro cessione a GN stessa. Contestualmente, EGPE ha acquisito il pieno controllo di EUFER, e delle attività in essa rimaste, corrispondenti al Lotto 1; tali attività erano precedentemente consolidate con il metodo proporzionale. Si evidenzia, peraltro, che, al 31 dicembre 2010, tenuto conto degli accordi contrattuali in essere alla data con GN e in conformità a quanto previsto dall'IFRS 5, il Gruppo aveva già proceduto a classificare tra le "Attività possedute per la vendita" e le "Passività possedute per la vendita" un ammontare corrispondente al 50% del valore contabile delle attività e delle passività del Lotto 2, in previsione della ragionevole conclusione dell'operazione. La cessione a GN delle attività nette relative al Lotto 2, di cui il Gruppo deteneva il 50% in forza del precedente consolidamento proporzionale, avvenuta nel primo semestre 2011, ha comportato la rilevazione di un provento pari a 44 milioni di euro. Inoltre, come già evidenziato, l'operazione ha permesso a Enel di acquisire il pieno controllo della società spagnola che, pertanto, a partire dalla data di efficacia del *break-up*, è stata consolidata integralmente anziché con il metodo proporzionale.

Poiché Enel ha acquisito il controllo di EUFER attraverso successive operazioni, la contabilizzazione dell'ultima di esse, che ha consentito il conseguimento del controllo, è stata effettuata in accordo con quanto previsto dall'IFRS 3 (*Revised*) per le aggregazioni aziendali realizzate in più fasi (*business combination achieved in stages*). In particolare, si precisa che la rimisurazione al *fair value* delle attività e passività riferite al Lotto 1 ha comportato la rilevazione